



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO Periodo 2023-2025

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **24** del mese di **marzo** alle ore 9.00, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica:

Dott. Fabio Toscano

Presidente 

Rag. Alessio Franchini

Componente 

Dott. Nicola Magni

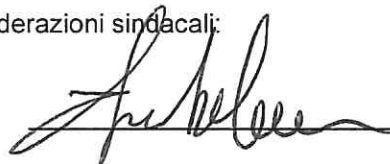
Componente 

Dott.ssa Elena Tozzi

Componente 

i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali
CGIL-fp/Enti Locali - **Sig. Cesare De Sanctis**



CISL/FP – **Sig. Guido Petreni**

UIL/FPL.....

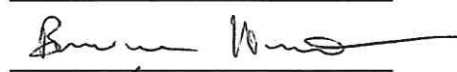
DICCAP-SULPM.....

la Rappresentanza sindacale unitaria:

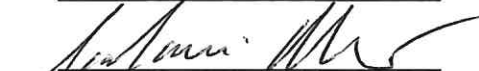
Sig.ra Biondi Paola (Coordinatore)



Sig. Buonomini Marco



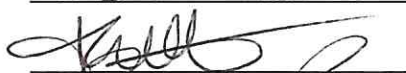
Sig. Cicalini Marco



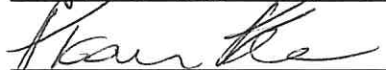
Sig. Donati Francesco



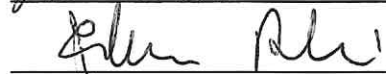
Sig. Feti Andrea



Sig. Piccini Fabrizio



Sig. Rinaldi Federico





COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Constatato che, ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 16/11/2022 è stata convocata la delegazione sindacale, sulla proposta di accordo di interpretazione autentica per l'art. 13 del Contratto collettivo decentrato integrativo periodo 2023-2025, corredata dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

Constatato che:

- la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto in data **10 marzo 2025** l'ipotesi di accordo di interpretazione autentica per l'art. 13 del Contratto collettivo decentrato integrativo periodo 2023-2025;
- in data **13 marzo 2025** l'organo di revisione ha svolto il controllo senza alcun rilievo sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo contratto decentrato integrativo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, dando atto che non vi sono rilevanze sul bilancio dell'Ente in quanto lo stesso non modifica le previsioni definite con l'approvazione del citato Contratto collettivo decentrato integrativo periodo 2023-2025, sottoscritto in data 14/12/2023;
- la Giunta comunale con **deliberazione n. 67 del 20 marzo 2025**, dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo di interpretazione autentica.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il sotto riportato **accordo di interpretazione autentica** relativamente all'art. 13 "Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree" del Contratto collettivo decentrato integrativo periodo 2023-2025, sottoscritto in data 14/12/2023.



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Premesso che l'art. 4 "Interpretazione autentica delle clausole controverse" del Contratto collettivo decentrato integrativo periodo 2023-2025, sottoscritto in data 14/12/2023 stabilisce che:

1. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale e la parte interessata è tenuta ad inviare alle altre parti una richiesta scritta mediante posta elettronica certificata che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. Gli accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sono soggetti alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza del presente contratto decentrato.

Constatato che, ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 16/11/2022 è stata convocata la delegazione sindacale, sulla proposta di accordo di interpretazione autentica per l'art. 13 del Contratto collettivo decentrato integrativo periodo 2023-2025, sottoscritto in data 14/12/2023.

Le parti hanno affrontato e concordemente risolto problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale sull'interpretazione di clausole contenute nel Contratto collettivo decentrato integrativo periodo 2023-2025, sottoscritto in data 14/12/2023, in particolare relativamente all'art. 13 "Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree".

Le parti hanno chiarito la *ratio* che le stesse avevano inteso attribuire alla disposizione controversa, nello specifico:

- ✓ comma 1, lett. b) " Possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti che non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica all'interno delle aree per il numero di anni indicato nella tabella sottostante, gradualmente più elevato per le progressioni successive. Il suddetto requisito viene valutato con riferimento alla data effettiva di decorrenza dell'ultima progressione effettuata.

	Area Operatori	Area Operatori esperti	Area Istruttori	Area Funzionari ed EQ
0 differenziali				
1° differenziale	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
2° differenziale	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
3° differenziale	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
4° differenziale	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
5° differenziale	4 anni	4 anni	4 anni	4 anni
6° differenziale	/	/	/	4 anni

Tale tabella sarà applicata a tutto il personale, fatto salvo per i soggetti che nell'anno di riferimento raggiungeranno i fini pensionistici, i quali potranno partecipare alla procedura selettiva se non hanno beneficiato di alcuna progressione economica all'interno delle aree per almeno 2 anni.

Ai fini della maturazione del periodo di cui sopra:

- con riferimento al conseguimento del 1° differenziale retributivo viene considerato anche il periodo decorrente dall'ultima progressione economica conseguita sulla base del precedente CDI;
- il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno;
- sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio i periodi di aspettativa e congedo non retribuiti;
- almeno 1 anno deve essere maturato presso l'Ente."

Ai fini della partecipazione alla procedura saranno considerati esclusivamente i periodi di servizio maturati presso il Comune di Colle V.E. e, limitatamente al personale trasferitosi mediante mobilità volontaria, presso gli altri Enti di provenienza.